

Rettificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Modificata e/o integrata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Revocata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Annullata con delibera	di _____	N. _____	del _____

**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**  
**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.
DEL23\06\2010	

L'anno duemiladieci, il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 9,30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMENTE ANTONIO – SINDACO	X		GARZONE FRANCESCO	X	
AMENTE FRANCESCO	X		GUARINO ROBERTO	X	
BARRETTA GIOVANNI	X		MAISTO GENNARO	X	
BARRETTA GIUSEPPE	X		MARANO CARMINE CIRO	X	
BUFFARDI FLORINDO	X		MARANO CIRO	X	
CAPRIELLO STEFANO	X		MARIANI ALFREDO	X	
CAPUTO ANTONIO	X		MASTROPASQUA MARINA	X	
CARPENTIERI VENANZIO	X		MOTTOLA FRANCESCO	X	
CHIANESE STEFANO	X		NAPPELLO GENNARO	X	
CICCARELLI CIRO STEFANO	X		PENTORIERO AGOSTINO	X	
CORRADO CORRADO	X		PIETROLUONGO PASQUALE		X
COSTA ALFONSO	X		PISCOPO GENNARO	X	
DI GIROLAMO FELICE	X		PONTICIELLO MARCO	X	
ESPOSITO GIUSEPPE PATRIZIO		X	SANARICO CARMINE	X	
FEDERIGO CIRO		X	SIMEONE ALESSANDRO		X
FERRARO GIOVANNI	X				

Assegnati N. 31

In carica N.31

Presenti N. 27

Assenti N. 04

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri\_\_\_\_\_.

Presiede il Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di presidente.

Assiste il segretario Dr. Girolamo Martino – La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri : Buffardi - Carpentieri

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dei pareri dei Responsabili di Settore di cui all'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del Segretario Generale di cui all'art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore Entrate – Segreteria pro-tempore, affidataria delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

Richiamato:

- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15\12\1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il comune e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime di imposta;

Visto il regolamento comunale per la riscossione della tassa RR.SS.UU. approvato con delibera di consiglio comunale N. 5 del 22\2\2005;

Preso atto che i recenti interventi legislativi hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali volti a semplificare e razionalizzare sia gli adempimenti dei contribuenti che a rendere più efficace ed incisiva l'azione di contrasto all'evasione;

Ritenuto di dover adeguare il citato regolamento alle vigenti disposizioni di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle diverse entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Preso atto**

che con decreto del ministero dell'interno in data 29\04\2010 pubblicato sulla G.U. N. 109 del 12\05\2010, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 viene differito al 30\06\2010;

Visto il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, composto da N. 26 articoli e di una tabella;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che consta di n. 26 articoli e di una tabella che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il primo gennaio 2010, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446\97 e dell'art. 53 della legge 388\2000;
3. Di trasmettere la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. N. 446\97;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

L' ASSESSORE ALLE FINANZE  
DOTT.SSA ANGELA ARSENTI  
F.TO



***COMUNE DI MELITO DI NAPOLI***  
***PROVINCIA DI NAPOLI***

***REGOLAMENTO***  
***PER L'APPLICAZIONE DELLA***  
***TASSA SMALTIMENTO***  
***RIFIUTI SOLIDI URBANI***

## INDICE

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

- ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA E DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
- ART. 5 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 6 DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE – CESSAZIONE

### **TITOLO II CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- ART. 7 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE.
- ART. 8 DETERMINAZIONE E COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE
- ART. 9 ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE
- ART. 10 AGEVOLAZIONI INDIVIDUALI
- ART. 11 IRREGOLARITÀ O INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

### **TITOLO III DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
- ART. 13 DENUNCIA INIZIALE
- ART. 14 DENUNCIA DI VARIAZIONE
- ART. 15 DENUNCIA DI CESSAZIONE

### **TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI**

- ART. 16 CONTROLLI
- ART. 17 ACCERTAMENTI
- ART. 18 RISCOSSIONE
- ART. 19 SGRAVI E RIMBORSI
- ART. 20 SANZIONI
- ART. 21 INESIGIBILITA' DI SOMME DI MODESTO VALORE

### **TITOLO V TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- ART. 22 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 23 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE
- ART. 24 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA TASSA.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 25 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
- ART. 26 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ED ABROGAZIONI

### **TABELLA A RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA E DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita, ai sensi dell'art. 58 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 nr.507 e s. m.e i. una tassa annuale da applicare in base a tariffa, disciplinata dalle disposizioni di cui al citato decreto e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

E' altresì istituita, ai sensi dell'art.77 dello stesso decreto, la tassa giornaliera di smaltimento, come regolata al successivo titolo V.

Il servizio viene effettuato in regime di privativa sull'intero territorio comunale per l'intero arco dell'anno.

#### **ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti sono classificati: secondo l'origine, in rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali; secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Rientrano tra i rifiuti pericolosi quelli che con normativa precedente erano definiti tossico nocivi.

Sono classificati rifiuti solidi urbani interni:

- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e agli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari;
- i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o insediamenti civili in genere.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97, sono considerati rifiuti assimilati, i rifiuti speciali indicati nell'allegata tabella A che fa parte integrante del regolamento comunale.

Sono classificati speciali quelli individuati all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97 che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani per qualità e, ove specificato, per quantità e quantità.

Sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco "allegato D" al D.Lgs.n.22/97.

#### **ART. 3 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**

Le tariffe annuali della tassa sono determinate dal Comune in misura tale da consentire il conseguimento di un gettito annuo complessivo non superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato a norma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93, né inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

Se previsto dalle disposizioni di legge, ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree adibite a verde ornamentale.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili o ad idonea documentazione allegata.

La tassa è dovuta purché i locali e le aree risultino predisposti all'uso. I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o forniti di utenze: acqua, elettricità, ecc. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se forniti di utenze o se dotati di arredi, impianti, attrezzature, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

Nei casi in cui, mancando le dovute autorizzazioni, i locali vengano comunque abusivamente utilizzati, sono soggetti a tassazione.

Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso cui sono stabilmente adibiti non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifero, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione) impianti a ciclo continuo, silos e simili dove non si abbia di regola presenza di persone;
- b) gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio di fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero immondizie);
- c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione;
- d) i sottotetti e i piani interrati sono esclusi solo se locali adibiti esclusivamente all'ispezione o finalizzati alla coibentazione dei locali abitabili.

Non si considera tassabile quella parte di superficie sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti.

La detassazione di tali aree viene accordata su istanza di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali. L'ufficio preposto dell'entrata può richiedere all'ufficio Ecologia del comune un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti. La detassazione è applicata dal bimestre solare successivo la data della domanda.

Laddove non sia possibile definire oggettivamente, ai sensi del comma precedente, la parte di superficie dove si formano esclusivamente i rifiuti speciali di cui al precedente paragrafo la superficie da considerare è tutta quella utilizzata per l'esercizio dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l'intera superficie) ridotta del ..... **30%**.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **ART. 5 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta da coloro che occupano o detengono, nel territorio comunale, locali o aree scoperte di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nel caso di condomini e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'ufficio preposto dell'entrata può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento previsto nel precedente comma, la presentazione dell'elenco dei proprietari e degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, nonché la fornitura di planimetrie dei locali e delle aree scoperte.

Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale o la denominazione dei medesimi.

Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidalmente responsabili nel pagamento, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

#### **ART. 6 DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE – CESSAZIONE**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.



Perché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella o in mancanza dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 del Dlgs n. 46/1999.

## TITOLO II

### CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

#### ART. 7 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo entro i termini di legge.

Le tariffe della tassa rifiuti sono approvate annualmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Dlgs n. 267/2000 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000.

#### ART. 8 DETERMINAZIONE E COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La tassa è commisurata alla superficie:

- a) dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili, al netto dei muri perimetrali;
- b) delle aree scoperte operative.

Sono escluse in ogni caso le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e quelle adibite a verde ornamentale.

Le riduzioni e gli aumenti delle superfici, e le variazioni di destinazione d'uso sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia.

In caso di mancata presentazione della denuncia di variazione per riduzione delle superfici, nel corso dell'anno, la variazione è effettuata a partire dall'anno successivo alla denuncia di variazione.

Qualora esistano locali e aree adibiti ad usi diversi per i quali non è possibile determinarne la superficie distinta verrà applicata quella corrispondente all'attività principale .

Qualora, nel complesso dell'azienda, esistano locali adibiti in modo evidente, permanentemente a diversi usi, la tassa verrà applicata a ciascun locale sulla base dell'uso cui il singolo locale è destinato.

Non sono assoggettate a tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile sempreché non siano occupati e detenuti in via esclusiva.

Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono direttamente obbligati a dichiararne la relativa superficie nella denuncia di cui all'art.13.

#### ART. 9 ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFE

Sono esenti:

- a) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, compresi i locali adibiti ad insegnamento della religione, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto
- b) locali (max 2), pertinenziali alle abitazioni, adibiti a garage / box auto

Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a) Abitazioni con unico occupante anagraficamente rilevate, avente una superficie superiore ai **30** mq. utili, escluse le pertinenze: .....**30%**

- b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:.....**50%**
- c) Abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno:.....**30%**
- d) Parte abitativa delle costruzioni rurali occupata dall'agricoltore:.....**30%**
- e) nuclei familiari la cui unica fonte di reddito sia rappresentata da pensione sociale o di altra pensione di uguale importo, a condizione che il reddito complessivo del nucleo non superi €. 12.000,00:.....**30%**
- f) nuclei familiari nel cui interno sia presente e convivente (non ricoverato) un disabile con invalidità pari al 100%, riconosciuto dagli organi competenti, a condizione che il reddito annuo complessivo del nucleo, imponibile ai fini **irpef**, non superi €. **12.000,00** con esclusione della pensione di invalidità. Se nel nucleo familiare vi sono possessori di immobili, il reddito annuo imponibile ai fini irpef non deve superare €. 9.000,00:.....**30%**
- g) immobili occupati o detenuti da: ONLUS di cui al D. Lgs 460/97; Associazioni di Promozione sociale di cui alla Legge 383/2000; Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n.266 iscritte nel Registro Regionale del Volontariato; Cooperative Sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n.381; Consorzi di cui all'art. 8 L.381/91 che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali; Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della L. 26 febbraio 1987, n.49, a condizione che gli immobili stessi siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali di tali enti. Tale riduzione opera su richiesta del contribuente, che è tenuto a documentare la propria appartenenza ad una delle categorie sopra menzionate:....**50%**

Le riduzioni tariffarie sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del..... **50%**.

Le riduzioni delle tariffe o delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo alla sua presentazione.

Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo e alle sanzioni con le modalità dagli artt. 66 e 76 del D.Lgs 507/93.

#### **ART. 10 AGEVOLAZIONI INDIVIDUALI**

La tassa è ridotta individualmente:

per le attività produttive, commerciali e di servizi e limitatamente alle aree in cui vengono eseguite le lavorazioni, nel caso in cui l'utente:

- a) abbia posto in essere interventi tecnico organizzativi con effetti accertati dall'ufficio ecologia del comune di una minore produzione di rifiuti, del..... **30%**
- b) destini in modo effettivo ed oggettivo gli scarti di lavorazione al riutilizzo anziché allo smaltimento, del **30%** constatata la minore produzione di rifiuti da parte dell'ufficio Ecologia del comune.

#### **ART. 11 IRREGOLARITA' O INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

##### **ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE**

Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti dall'ufficio preposto e messi a disposizione degli utenti.

Le denunce devono essere presentate agli uffici del Comune o all'eventuale concessionario che ne rilasciano ricevuta.

In caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato con il timbro postale.

##### **ART. 13 DENUNCIA INIZIALE**

I soggetti di cui all'art. 5 sono obbligati a presentare all'ufficio tributi del Comune, o all'eventuale concessionario entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia unica relativa ai locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve contenere, oltre ai dati completi del contribuente, tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dell'immobile, dati catastali e dati del proprietario dell'immobile.

Alla denuncia iniziale deve essere allegata copia in scala della planimetria relativa ai locali ed aree occupati o detenuti nonché, per gli operatori economici, anche copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

##### **ART. 14 DENUNCIA DI VARIAZIONE**

Ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione d'uso che comporti un diverso ammontare della tassa corrisposta o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, deve essere denunciata nelle medesime forme e nei termini di cui all'articolo precedente.

Alla denuncia di variazione deve essere allegata copia in scala della planimetria relativa ai locali ed aree occupati o detenuti nonché, per gli operatori economici, anche eventuale copia di variazione effettuata alla Camera di Commercio.

##### **ART. 15 DENUNCIA DI CESSAZIONE**

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al competente ufficio tributi mediante apposita denuncia, nelle medesime forme e nei termini di cui all'articolo 6 su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio.

La denuncia di cessazione deve contenere, oltre ai dati completi del contribuente, tutte le indicazioni necessarie per individuare la pratica da cessare, il nuovo recapito. Dovrà essere allegata altresì la documentazione che attesti l'avvenuta cessazione dei locali ( estremi della pratica di cambio di residenza o domicilio, disdetta Enel, Acqua) per gli operatori economici, va allegata alla denuncia anche copia della cancellazione alla Camera di Commercio, cessata o variata partita IVA, estremi della eventuale comunicazione effettuata all'ufficio commercio del Comune .

### **TITOLO IV**

#### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI.**

## **ART. 16 CONTROLLI**

Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione possono essere soggette ad accertamento d'ufficio.

Possono essere altresì sottoposte ad accertamento d'ufficio situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa che non sono state oggetto di denuncia da parte del soggetto obbligato.

Agli effetti dell'applicazione del tributo l'ufficio preposto potrà:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito a trasmettere o esibire atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) rivolgere invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire sottoscritti;
- c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- d) richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti.

In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste di cui al comma a) e b) nel termine concesso nella richiesta, gli agenti di polizia urbana o altri dipendenti, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, muniti di autorizzazione, previo avviso da comunicare al contribuente almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti abilitati per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

## **ART. 17 ACCERTAMENTI**

In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio preposto dell'entrata provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio preposto dell'entrata provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile della gestione del tributo, devono contenere le seguenti indicazioni:

- elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e loro destinazione d'uso;
- periodi accertati;
- imponibili o maggiori imponibili accertati;
- tariffa applicata e relativa deliberazione;
- motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- maggior somma dovuta distintamente a titolo di tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
- autorità presso la quale può essere prodotto ricorso e relativo termine di decadenza.

Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

All'attività di accertamento della tassa rifiuti si applica in quanto compatibile l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo n. 218/1997 e previsto dal regolamento comunale sull'entrate.

## **ART. 18 RISCOSSIONE**

La riscossione volontaria o coattiva della tassa e dei relativi accessori è effettuata direttamente dall'Ente, tramite versamento su conto corrente postale intestato al Comune.

Il Comune potrà, con apposita delibera di Giunta Comunale, razionalizzare le modalità di riscossione, prevedendo in aggiunta o in sostituzione del pagamento sopradetto, la riscossione tramite un concessionario della riscossione, versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, nonché altre forme ritenute idonee.

I ruoli sono sostituiti dalle liste di carico contenente l'elenco di tutti i contribuenti tenuti al pagamento.

Le cartelle sono sostituite da una lettera/comunicazione resa nelle forme di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti, l'anno di riferimento, le scadenze previste, con allegati i bollettini precompilati.

Il pagamento della tassa annuale è suddiviso in 4 rate bimestrali con scadenza della prima rata il 30 settembre di ogni anno. Il contribuente entro tale data è tenuto al versamento dell'importo complessivamente dovuto, ovvero della prima rata, anche se non ha ricevuto la lettera/comunicazione di pagamento ed in questo ultimo caso, gli importi saranno gli stessi di quelli dell'anno precedente fermo restando l'eventuale conguaglio, derivante da maggiorazioni tariffarie, che sarà dovuto dal contribuente solo dopo la ricezione della comunicazione effettuata dal Comune.

Il Comune potrà, con apposita delibera di Giunta Comunale, variare sia la quantità delle rate che le date di scadenza delle stesse.

Il mancato pagamento comporterà l'emissione dell'avviso di accertamento per il recupero della tassa dovuta oltre le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.

I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del Dlgs 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione degli avvisi di pagamento.

Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del Dlgs n. 507/1993.

La riscossione coattiva è effettuata attraverso gli strumenti giuridici in vigore.

Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta sia inferiore a Euro 10,32 per imposta base.

In ogni caso non si procede alla riscossione del credito di entità inferiore al compenso che il Comune dovrebbe pagare per la sua riscossione.

## **ART. 19 SGRAVI E RIMBORSI**

Lo sgravio o il rimborso del tributo non dovuto sono disposti entro 90 giorni nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dall'ufficio con l'adesione formale del contribuente, prima che intervenga la sentenza della Commissione.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto in seguito a cessazione dell'occupazione secondo quanto disposto all'art. 6, è disposto dal responsabile dell'entrata entro i sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva.

Perché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva, la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i sei mesi dall'invio dell'avviso di pagamento in cui è iscritto il tributo, o in mancanza dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 del DLgs n. 46/1999.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal responsabile dell'entrata entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

I rimborsi sono disposti con provvedimento sottoscritto dal Funzionario della gestione del tributo.

## **ART. 20 SANZIONI**

Le sanzioni relative alla tassa disciplinata dal presente regolamento sono irrogate dal competente funzionario responsabile, nominato ed individuato ai sensi della relativa normativa, nei limiti, con le modalità e nel rispetto della vigente normativa in materia sanzionatoria.

## **ART. 21 INESIGIBILITA' DI SOMME DI MODESTO VALORE**

Ai sensi della delibera commissariale n. 39 del 15/03/2007 non sono dovuti i versamenti delle somme inferiori a €. 10,00 in adempimento di obblighi tributari.

Se gli importi superano € 10,00 sono dovuti per l'intero ammontare.

La disposizione del comma precedente trova applicazione esclusivamente per le fattispecie escluse dall'ambito di operatività del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 146/1998.

Parimenti non si fa luogo al rimborso per gli importi derivanti da obblighi tributari, se gli stessi sono inferiori a € 10,00.

Se gli importi superano € 10,00 sono rimborsabili per l'intero ammontare.

## TITOLO V

### TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

#### ART. 22 SOGGETTO PASSIVO

La tassa giornaliera è dovuta dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nello stesso anno solare, anche se ricorrente.

#### ART. 23 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE

La tassa si applica in base a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, **maggiorata** di un importo pari al **cinquanta per cento (50%)**.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

#### ART. 24 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA TASSA

Ai fini della liquidazione e della riscossione della tassa gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ad occupare i locali e le aree soggette a tassazione giornaliera sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi copia di ogni richiesta e relativa autorizzazione entro il giorno successivo a quello del rilascio.

La tassa, liquidata dal responsabile dell'entrata, deve essere versata, contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Melito di Napoli.

Il versamento deve essere eseguito anche in mancanza di autorizzazione.

In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 25 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

	<b>CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI ANNO 2010</b>
1	ABITAZIONE-CANTINOLE-LOCALI ADIBITI AD USO DOMESTICO – BOX AUTO – POSTI AUTO USO PRIVATO
2	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI-BANCHE-AGENZIE
3	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
4	ASSOCIAZIONI .SPOPRTIVE-CULTURALI-RICREATIVE-SINDACALI E POLITICHE
5	PALESTRE
6	CINEMA TEATRI SALE DI CONVEGNO-SALE DA BALLO
7	DEPOSITI-GARAGE- AUTORIMESSE E SIMILI
8	SALONI DI BELLEZZA-BARBIERI-PARRUCCHIERI
9	ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DEPERIBILI
10	ESERCIZI COMMERCIALI PER VENDITA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI- ITTICI - FIORI PIANTE
11	ESERIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI VARI SUPERMERCATI ECC.
12	ESERCIZI COMMERCIALI PER VENDITA PRODOTTI NON ALIMENTARI E BENI NON DEPERIBILI
13	PUBBLICI ESERCIZI: BAR E CAFFE'
14	PUBBLICI ESERCIZI: RISTORANTI PIZZERIE – PASTICCERIE -CIBI COTTI - PUB - BIRRERIE
15	ALBERGHI E PENSIONI. ( per i locali destinati alle camere si applica la stessa tariffa delle civili abitazioni)
16	STABILIMENTI ED OIFICI INDUSTRIALI- LABORATORI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI
17	COMUNITA RELIGIOSE- (limitatamente agli alloggi ove si producano rifiuti domestici)
18	STUDI MEDICI-AMBULATORI E LABORATORI DI ANALISI
19	LOCALI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ESPOSIZIONE E VENDITA DI AUTOVEICOLI – MOBILI – NATANTI –ROULOTTES – MOTOVEICOLI ETC. – ESPOSIZIONE PRODOTTI NON ALIMENTARI
20	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED AREE DI SERVIZIO

21	AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO E/O DEPOSITI SENZA VENDITA AL PUBBLICO OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI
22	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
23	ESERCIZI COMMERCIALI PER VENDITA ALL'INGROSSO
24	CASE DI RIPOSO/CASE FAMIGLIA E ALTRI LUOGHI DI ASSISTENZA A SCOPO DI LUCRO (per i locali destinati alle camere degli assistiti si applica la stessa tariffa delle civili abitazioni)
25	STAZIONI FERROVIARIE: METROPOLITANE E SIMILI

#### **ART. 26 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ED ABROGAZIONI**

Le disposizioni del presente regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale, entrano in vigore dal 1/1/2010

Le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2 lettere e) ed f) entrano in vigore a far data dal 1/1/2011. Per l'anno 2010 restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/2/2005.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2 lettera g) entrano in vigore a far data dal 1/1/2011.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.



## **TABELLA A**

### **RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Ove non diversamente specificato l'assimilazione prescinde dalla quantità.

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Contenitori vuoti puliti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) Cassette;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli); manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni fino ad un massimo di 10/mese;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere fino ad un massimo di 10 mc/mese;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) fino ad un massimo di 10 m<sup>3</sup>/mese;
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili fino ad un massimo di 5 m<sup>3</sup>/mese;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale.

**OGGETTO DELLA OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)  
SETTORE ENTRATE - SEGRETERIA

- si esprime parere FAVOREVOLE  
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO  
F.TO

Melito li \_\_\_\_\_

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)**  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- si esprime parere FAVOREVOLE  
 si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : \_\_\_\_\_

- atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dott.ssa Orsolina Chiantese  
F.TO

Melito li \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**  
**SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Codice n° \_\_\_\_\_ Cap. PEG n° \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Competenza/anno** \_\_\_\_\_

**Rif. Ex cap. n°** \_\_\_\_\_

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n° \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T.U.E.L..n.267/00) n° \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

- si attesta che esiste la copertura finanziaria  
 atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Orsolina Chiantese F.TO

**PARERE SULLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,  
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI**  
**(ART . 97 – COMMA 2 – DEL T.U.E.L. n. 267/2000)**

**Nulla da osservare**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Girolamo Martino  
F.TO

Melito li \_\_\_\_\_

